

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Giolitti, ministro dell'interno. Io credo che realmente la locuzione dell'articolo resti più chiara con la forma proposta dall'onorevole Curioni, perchè ci sono segretari che servono più Comuni senza che questi Comuni sieno in Consorzio, ed è il caso della legge vigente; ci saranno, per effetto di questa nuova legge dei Comuni uniti in Consorzio.

Togliendo le parole: « a mente dell'articolo 112 della legge comunale e provinciale » scompare ogni controversia.

Presidente. Onorevole Calleri, mantiene o ritira il suo emendamento?

Calleri Enrico. Dopo questa spiegazione, lo ritiro.

Presidente. Procediamo ai voti per divisione.

Metto a partito la prima parte dell'articolo 3.

Art. 3.

La nomina del segretario deve, a pena di nullità, essere deliberata dal Consiglio comunale con l'intervento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Essa acquista carattere di stabilità dopo un quadriennio di esperimento.

(È approvato).

Metto ora a partito la seconda parte:

La nomina del segretario, nei Comuni riuniti in Consorzio deve essere a pena di nullità deliberata dall'assemblea consorziale eletta nel seno dei rispettivi Consigli comunali in ragione di un rappresentante per ogni 200 abitanti o frazione, e con l'intervento della maggioranza assoluta dei suoi membri.

(È approvata).

Metto ora a partito l'articolo 3, nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 4.

Il licenziamento, durante il periodo di prova, deve essere deliberato nei modi e forme stabiliti nell'articolo precedente, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio con deliberazione motivata.

Contro la deliberazione che neghi la conferma con lo scopo di eludere la garanzia di stabilità è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa la quale pronunzia anche in merito.

Trascorso il periodo quadriennale di esperimento, il Comune od il Consorzio non può licenziare il proprio segretario se non per motivi di servizio, di ordine morale o di disciplina, che siano stati a cura del sindaco contestati in iscritto al segretario stesso, con invito a presentare pure in iscritto, nel termine di giorni otto, le sue difese.

La relativa deliberazione motivata dovrà essere presa dal Consiglio o dalla rappresentanza del Consorzio con l'intervento almeno dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune o dai membri componenti l'assemblea consorziale.

Il termine di giorni quindici fissato dall'articolo 191, al. 1°, della legge comunale e provinciale, può essere portato, con decreto del prefetto, a giorni quaranta per le deliberazioni di licenziamento sulle quali sia necessario di fare indagini ed inchieste.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nava.

De Nava. Io ho due osservazioni da fare su questo articolo. La prima osservazione si riferisce al secondo comma, che è stato aggiunto dalla Commissione. Anche qui mi pare che la Commissione abbia voluto far troppo, perchè la disposizione, che c'era nel primo disegno diceva:

« Il licenziamento durante il periodo di prova, deve essere deliberato almeno sei mesi prima della scadenza. »

E questa disposizione potevano tutti accettarla; ma la Commissione vi ha aggiunto un'altra disposizione, sulla quale richiamo l'attenzione della Camera, perchè è di molta gravità.

In essa è detto:

« Contro la deliberazione, che neghi la conferma con lo scopo di eludere la garanzia di stabilità è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, la quale pronunzia anche in merito. »

Ora è evidente, che, se passasse questa disposizione legislativa, noi verremmo a precludere l'adito ai Comuni di potere non confermare un segretario dopo l'esperimento, perchè è evidente che quando questa disposizione sarà messa nella legge, non ci sarà segretario comunale, licenziato prima del termine di quattro anni, che non dica che questo è stato fatto allo scopo di eludere la stabilità.

Noi abbiamo una giurisprudenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, giurisprudenza molto equanime, per la quale, in